

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 04 Luglio 2018 a Maerne di Martellago (Ve) presso la sede di Koinè S.r.L.

TRA

La società Koinè S.r.L.

Rappresentata da Marco Casellato con delega dell'Amministratore Unico

E

I rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, unitamente alle RSA delle sedi di Maerne di Martellago (Ve) e Padova

Premesso che:

- Le Parti dal mese di Maggio hanno avviato una fase di confronto volta a definire la contrattazione di Il livello che dovrà normare diverse questioni nell'ambito aziendale necessitando di ulteriori incontri;
- Il Gruppo HCI di cui fa parte la Società ha recentemente acquisito delle nuove partecipazioni societarie con un previsto di nuove potenziali commesse;
- La Società ha intrapreso, nel primo semestre 2018, un percorso di riorganizzazione aziendale dell'organigramma e delle figure professionali coinvolte nella gestione delle Commesse e partecipato a rilevanti gare di appalto;
- Le Parti allo scopo di valorizzare maggiore impegno, sia dal punto di vista organizzativo che produttivo, richiesto al personale per la crescita e lo sviluppo del gruppo del periodo di riferimento della contrattazione aziendale, condividono l'intento di individuare nel rispetto delle previsioni di legge e di contratti vigenti, le soluzioni più appropriate in materia di premio di risultato, per riconoscere l'apporto del personale medesimo alla realizzazione degli obiettivi economici, patrimoniali e produttivi per il periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018;
- Le parti si danno atto che i parametri utilizzati per il calcolo del premio costituiscono misuratori ed indicatori conformi alla Legge n. 208/2015 e successive modificazioni e/o integrazioni ed al D.M. 25 marzo 2016, poiché l'abbattimento dei tassi di assenteismo consente una maggiore stabilità dei turni di lavoro, la riduzione del *turn over* e, quindi, la rispondenza agli *standards* regionali e/o territoriali di accreditamento con il servizio sanitario competente.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Premio riguarderà il personale dipendente Koinè S.r.L. cui si applica il vigente CCNL delle TLC, operante nelle delle sedi di Maerne di Martellago (Ve) e Padova.

Dim. Carlini

[Signature]

[Multiple signatures]

STRUTTURA DEL PREMIO

Il premio di risultato sarà strettamente correlato e commisurato all'andamento dell'indicatore individuato rispetto al periodo di riferimento secondo il seguente schema:

Ricavo Orario Operativo	Target	Valori Lordi
$x \geq 27 \text{ €}$	100%	400,00 €
$23 \text{ €} \leq x < 27 \text{ €}$	80%	320,00 €
$21 \text{ €} \leq x < 23 \text{ €}$	50%	200,00 €
$x < 21 \text{ €}$	0%	0,00 €

Dove per RICA VO ORARIO OPERATIVO si intende: Fatturato Globale/Ore Lavorate

CRITERI DI EROGAZIONE DEL PREMIO

Con le competenze del mese di Aprile dell'anno successivo, sarà erogato, in quanto spettante, il Premio di Risultato, determinato a livello individuale secondo le regole definite nel presente Accordo e sulla base dei valori economici indicati al capitolo "Struttura del Premio".

L'erogazione riguarderà tutto il personale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e a tempo determinato in forza alla data di corresponsione.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore dell'importo del Premio sarà commisurato proporzionalmente alla percentuale della prestazione lavorativa, tenendo conto di eventuali variazioni del regime di orario nel corso del periodo di riferimento.

Il Premio sarà erogato individualmente per quote giornaliere, assumendo convenzionalmente la durata del mese pari a 30 giorni; pertanto il valore della quota si ricava dividendo per 180 l'importo del Premio.

A livello individuale, il valore del Premio sarà ridotto di tante quote giornaliere quanti sono i giorni di assenza nel semestre di riferimento ad esclusione:

- di ferie, permessi retribuiti, visite mediche specialistiche prenatali, giorni di permesso mensile ex Legge 104/1992, congedo di maternità, terapie salva vita, trattamenti chemio, immuno e radioterapici, day hospital, infortunio e permessi sindacali;
- dalle assenze per malattia intervenute nel semestre e protrattasi senza soluzione di continuità per un periodo minimo di 60 giorni e fino ad un massimo di 150 giorni;
- di due episodi di malattia di durata pari o inferiore a 5 giorni;
- di un unico ricovero ospedaliero di durata inferiore a 60 giorni.

In caso di assenza per malattia di una sola giornata che si collochi immediatamente prima o dopo la giornata del Libero Lavorativo (LL) o del Riposo infrasettimanale (RI) il premio sarà ridotto di 2 quote giornaliere.

Il premio non verrà erogato in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Nei confronti del personale assunto nel corso del semestre di riferimento, il premio sarà ragguagliato ai mesi lavorati, considerando mese intero la frazione di almeno quindici giorni di calendario.

L'erogazione di cui al presente accordo non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

SERVIZI WELFARE

In base a quanto previsto dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire del tutto o in parte dell'importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni opere e servizi con finalità di rilevanza sociale corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese secondo quanto previsto dalla normativa di legge. A tal fine il lavoratore potrà convertire il 50%, 75% o il 100% dell'importo del premio in valori per servizi di welfare, anche in forma di voucher. In tal caso, nei limiti del reddito di importo previsti dalla normativa vigente, il controvalore convertito in servizi di welfare, non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto escluso dall'imposizione fiscale e contributiva. L'eventuale parte residuale del premio monetizzata sarà liquidata con le normali modalità previste per il premio, e sarà assoggettata all'imposizione fiscale agevolata del 10% nei limiti di reddito e di importo definiti dalla legge.

VERIFICHE

Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali, firmatarie la presente intesa, si incontreranno periodicamente o su richiesta di una delle parti, per verificare l'andamento dei parametri individuati nel presente Accordo.

Copia del presente accordo sarà depositata con le prescritte modalità, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 28, della legge n. 92/2012 e dell'art. 1, commi 67 e 68, della Legge n. 247/2007, nonché dell'art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, a cura della Provincia.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto di avere adempiuto ad ogni obbligo e/o onere, nessuno escluso, di informazione e/o consultazione derivante da norme di legge e/o di contrattazione collettiva e che l'intesa raggiunta manifesta i requisiti dell'art. 51 D. Lgs. 81/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Koinè S.r.L

KOINÈ SRL

p. SLC CGIL

p. FISTel CISL

p. UILCOM UIL

p. RSA Koinè

Alessandro Calloni

Lucidette Pedersoli
Fabrizio Pedersoli
Franco Pedersoli

Spett.le KOINE S.R.L.

I PRESENTI VERBALI, I CUI CONTENUTI RINGRANCO
IMMODIFICABILI, VERRANNO SOTTOPOSTI ALLA
CONSULTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI LAURATORI

LA POSITIVA CONDIVISIONE, DA PARTE
DELL'ASSEMBLEA DEI LAURATORI, DEI
CONTENUTI DEI VERBALI DI ACCORDO
CONFERMATI INTENSE PAGGIUNTE TRA
LE PARTI FIRMATARIE

4 LUGLIO 2018
PAERNE DI MATELLAGO.

SLC CGU
~~Blanca de Blau~~
Cristina Rosari
P. FISTEL CISI
P. ~~Blanca de Blau~~

P. ULLON ULL
Ella

P. RSA KOINE
Graziella Baldo
Fabio P. Baldo